

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

03144/20

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -
- Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. ENZO VINCENTI - Rel. Consigliere -
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA' CIVILE P.A.
Motivazione semplificata

Ud. 12/09/2019 - CC

*Cassa 3144*

R.G.N. 16842/2018

Rep. *C.I.*

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso 16842-2018 proposto da:

LUIGI, elettivamente domiciliato in

- ricorrente -

*contro*

COMUNE DI PEDEROBBA, in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in

- controricorrente -

*contro*

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA;

*8268  
JP*

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 703/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.

*Ritenuto* che Luigi con ricorso affidato a due motivi, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia, in data 20 marzo 2018, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Treviso che, a sua volta, ne aveva respinto la domanda proposta contro il Comune di Pederobba per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti nel sinistro verificatosi allorquando, percorrendo in sella alla propria bicicletta una strada comunale, perdeva il controllo a causa della presenza di sconnessioni e “ghiaino sul manto stradale”, cadendo a terra con gravi lesioni personali;

che la Corte territoriale, sulla scorta della svolta istruzione probatoria (deposizione testimoniale di Dall'Armi e dichiarazione scritta di Balliana, deceduta prima dell'assunzione come testimone), riteneva che, in assenza di testimoni al momento del fatto, non fosse dimostrata l'esistenza del nesso di causa tra la caduta dell'attore e la presenza sul manto stradale di sconnessioni e ghiaino, potendo il sinistro ascrivere a diversa ad “una diversa dinamica, avente in astratto pari dignità rispetto a quella proposta dall'appellato”;

che resiste con controricorso il Comune di Pederobba, mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l'Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380- *bis* c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione

dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

*Considerato* che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso il nesso di causa tra la cosa in custodia (la strada) e il danno (la caduta del ciclista), rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., facendo mal governo delle emergenze probatorie, da cui era dato presumere l'esistenza di detto nesso eziologico;

a.1) il motivo è inammissibile.

La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è incongruente, giacché il ricorrente si duole della valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale, ma non già che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nell'art. 115 c.p.c., ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero, quanto all'art. 116 c.p.c., che il giudice abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista, oppure, al contrario, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 11892/2016).


Quanto alla postulata violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., va osservato (alla luce di Cass., SU, 1785/2018, in motivazione) che la critica del ricorrente non è riconducibile al concetto di falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ma è orientata sia

ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo, sia a prospettare una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito; in sostanza, le censure si risolvono in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della *quaestio facti*, e dunque sollecitano su di questa un controllo sulla motivazione del giudice, senza neppure adeguarsi al paradigma del vigente n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ossia mancando di allegare l'omesso esame di fatti storici decisivi e discussi tra le parti;

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 257 c.p.c., per non aver la Corte territoriale, nonostante la richiesta effettuata "in secondo grado", rimesso la causa in istruttoria al "fine di consentire l'audizione di altro teste in sostituzione della signora Balliana Lucia, deceduta prima dell'udienza fissata per l'assunzione delle prove orali", nonché mancato di disporre l'assunzione, come testimoni, delle persone ("una coppia di signori in auto ed un ciclista") ai quali aveva fatto riferimento il teste Dall'Armi;

b.1.) il motivo è inammissibile.

L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti



hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (Cass.n. 4071/1993, Cass. n. 8929/2019).

Il ricorrente non ha affatto dedotto, anche nel rispetto dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., di aver tempestivamente e ritualmente indicato, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., testimoni che avrebbero potuto sostituire il teste Balliana, deceduta prima dell'assunzione; né, peraltro, si dà contezza, anche tramite idonea localizzazione processuale ai sensi del citato n. 6 dell'art. 366 c.p.c., dell'istanza di "rimessione in istruttoria" che si asserisce proposta in sede di gravame.

Quanto all'ulteriore censura di violazione dell'art. 257 c.p.c., giova rammentare (al di là della stessa circostanza – emergente dal ricorso – della assoluta genericità del riferimento operato dal teste escusso ad altre persone, senza che neppure si assuma che siano state specificatamente individuate), in via dirimente, che l'integrazione *ex officio* delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, primo comma, c.p.c. è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione (tra le altre, Cass. n. 4384/2007, Cass. n. 10239/2009);

che la memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile per non essere soltanto illustrativa della originarie ragioni di censura, non fornisce argomenti tali da scalfire i rilievi che precedono (peraltro, richiamando la succitata Cass., S.U., n. 1785/2018, ma senza prendere



effettiva posizione sul principio dalla stessa sentenza enunciato e innanzi ribadito);

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, mentre non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

### PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 12 settembre 2019.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 11 FEB 2020

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

